



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--	--------------------------------------

N 26 del 30/06/2025

OGGETTO

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** additrenta del mese di **Giugno** alle ore **09:26** nella sala Consiliare del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in **1^ convocazione**. Alla trattazione dell'argomento riportato risultano presenti o assenti i consiglieri

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	RICCI FRANCESCO PAOLO	P		14	GESUALDO MARIA GRAZIA	P	
2	PINTO DOMENICO	P		15	GIORDANO FRANCESCO	P	
3	VACCARO ANTONELLA	P		16	MARRONE VINCENZO	P	
4	GIORDANO FRANCESCA	P		17	DAMASCELLI DOMENICO		A
5	BRATTA MICHELANGELO		A	18	LORUSSO IVAN FRANCESCO AURELIO	P	
6	MILO MILO MARIA		A	19	ROSSIELLO CARMELA		A
7	RAGNO SERGIO	P		20	TOSCANO FRANCESCO	P	
8	AVELLIS EMANUELE	P		21	PUTIGNANO ARCANGELO	P	
9	ACQUAFREDDA NICOLA		A	22	LABIANCA VITO ANTONIO		A
10	MANGINI ROCCO	P		23	SCAURO FRANCESCO		A
11	IORE FABIO	P		24	ALTAMURA ONOFRIO	P	
12	BELLAVISTA ANTONIO	P		25	NATILLA FRANCESCO	P	
13	CARBONE TERESA	P					

Presenti **18** Assenti **7**

Presiede il Sig. avv. Domenico Pinto nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare

Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia

La seduta è trasmessa in streaming all'indirizzo reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Bitonto www.comune.bitonto.ba.it ed il resoconto relativo è allegato a questa deliberazione. Lo svolgimento della seduta Consiliare relativamente al presente punto dell'ordine del giorno è registrato con l'ausilio di un sistema di registrazione audio e gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione sono riportati nel riscontro stenotipistico che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, lett. f) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO CHE l'art. 1 della Legge n.147/2013, stabilisce, ai commi di seguito riportati, tra l'altro, quanto segue:

- **comma 654.** Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- **comma 660.** Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n°446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;
- **comma 662.** Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa

giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

- **comma 663.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- **comma 682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666) e richiama che l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune;
- **comma 683.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ed approvato a norma delle leggi vigenti in materia;
- **comma 688,** Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI...";

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe"), convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni approvano i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il DL n. 25/2025 (cd. Decreto "PA"), convertito nella Legge n. 69/2025, all'art. 10 - ter ha differito al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 28.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 con i relativi allegati;
- in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie entro i termini di legge, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296;

RICHIAMATE

- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in

- particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);
- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, che ha l'obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;
 - la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", con cui è stata modificata la Deliberazione n. 444/2019 ed è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

VISTE

- la Determina del Direttore Generale dell'AGER n°174 dell' 11/06/2024 [Allegato 1], trasmessa con nota acquisita al protocollo comunale al n°25667 del 12/06/2024, avente ad oggetto: << Procedura di validazione del Piano Economico Finanziario anni 2024-2025 secondo il Metodo tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n°363/2021, così come modificata dalla Delibera n°389/2023 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario anni 2024-2025 ex art. 8 della Delibera n°363/2021, così come modificata dalla Delibera n°389/2023- Ambito tariffario Comune di Bitonto >>, con la quale AGER ha trasmesso, unitamente alla Determinazione stessa, la Relazione di Validazione del PEF 2024-2025 e i relativi allegati;
- la nota del 14/06/2024, acquisita al prot. n°26329 del 17/06/2024 [Allegato 2], con cui la Società S.A.N.B. S.p.a., gestore del Servizio di Igiene Urbana nel territorio del Comune di Bitonto, in forza del Contratto Rep.N°3124 del 20/12/2023, ha avanzato nei confronti di AGER, in qualità di Ente Territorialmente competente alla validazione e approvazione del PEF, l'istanza il cui contenuto si riporta integralmente:
<< Con D.D. n. 174 del 11.06.2024 è stato validato il PEF del comune di Bitonto.
Si premette e puntualizza che questa società è affidataria del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento nel comune di Bitonto.
In considerazione della decurtazione operata ai sensi dell'art. 4.6, sussisterebbe la criticità dei costi PEF relativi alla selezione da imputare nella componente CRD.
Tali costi sono di competenza del comune e rimborsati alla nostra società, valorizzati per l'anno 2002 in euro 1.156.536 di CRD e in euro 90.108 di CTR.
D'intesa con l'Amministratore unico, avv. Roberto Nicola Toscano, chiediamo di valutare la corretta imputazione di tale componente al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario.
In attesa di cortese urgente riscontro, porgiamo distinti saluti. >>;
- l'ulteriore Determina del Direttore Generale dell'AGER n°206 del 17/06/2024 [Allegato 3], trasmessa con nota acquisita al protocollo comunale al n°26493 del 18/06/2024, avente ad oggetto: << Procedura di validazione del Piano Economico Finanziario anni 2024-2025 secondo il Metodo tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n°363/2021, così come modificata dalla Delibera n°389/2023 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario anni 2024-2025 ex art. 8 della Delibera n°363/2021, così come modificata dalla Delibera n°389/2023- Ambito tariffario Comune di Bitonto >>, con la quale AGER ha trasmesso, unitamente alla Determinazione stessa, la Relazione di Validazione del PEF 2024-2025 e i relativi allegati;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°67 dell'11/07/2024 si è provveduto a prendere atto del citato Piano Economico Finanziario per le annualità 2024-2025, come validato con la sopra citata Determina n°206 del 17/06/2024, a firma del Direttore Generale dell'AGER, nel quale vengono documentati, in dettaglio, tra l'altro, i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
- come precisato all'ultimo paragrafo della Relazione di Validazione allegata alla già citata Determina, al PEF approvato sono state applicate le ulteriori detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina ARERA N°2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, per cui:
<< dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del decreto legge n°248/2007;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente>>;
- il PEF validato con la Determina n°206 del 17/06/2024 riporta, per l'annualità 2025, il dato relativo al Totale delle Entrate Tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n°2/2021 in argomento, pari ad **€ 13.804.054,00**, di cui **€ 8.272.553,00** per entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile ed **€ 5.531.501,00** per entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso;

CONSIDERATO CHE il costo totale del servizio deve trovare totale copertura con l'applicazione delle tariffe della TARI e la ripartizione del costo, da coprire integralmente con la tariffa, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve avvenire, come prevedono l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e le linee guida ministeriali per l'elaborazione delle tariffe (aggiornate dal Ministero dell'economia e delle Finanze in data 10 febbraio 2025 ai fini dell'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n°147/2013), secondo "criteri razionali", ricorrendo a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico;

RITENUTO CHE la ripartizione del predetto costo, relativamente all'annualità 2025, nella misura del 64% per le utenze domestiche e del 36% per le utenze non domestiche, rispetti un criterio razionale, in funzione del gettito degli scorsi anni e delle novità introdotte dal nuovo MTR-2;

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo, nonché i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd DPR 158/99 definiti in deroga alle soglie stabilite dal Dpr 158/1999 previste dell'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";
- l'art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che "A

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e alla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

ACCERTATO che per gli anni finanziari 2022 – 2023 sono stati conseguiti risparmi di gestione rifiuti quantificati in € **179.572,88**, regolarmente comunicati ad AGER Puglia in fase di aggiornamento PEF relativo al biennio 2024 -2025, secondo le disposizioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in data 13.03.2024, [All.4] e che gli stessi possono essere utilizzati per l'abbattimento delle tariffe nell'anno a+2 (TARI 2025), nel rispetto del metodo tariffario MTR-2;

DATO ATTO che per l'utilizzo del predetto importo di € 179.572,88, si dovrà procedere all'applicazione dell'avanzo accantonato nel rendiconto di gestione 2024, [All.5] approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 4.06.2024;

PRECISATO che in favore dei contribuenti sarà operata una riduzione TARI 2025 direttamente negli avvisi di pagamento, tenendo conto degli stessi criteri di elaborazione del PEF per le annualità 2022 -2023;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia ...”.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano di Bari n.110 del 11.11.2024 che ha stabilito, per l'esercizio finanziario 2025, l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) nella misura del 5%;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) □□1, □, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) □□2, □, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 con il quale è stato introdotto il "Bonus Sociale" in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative del "Bonus Sociale" Tari;

VISTA, altresì, la deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025 con cui si dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del "Bonus Sociale" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025;

DATO ATTO che il D.P.C.M n. 24/2025 stabilisce che l'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;

DATO ATTO, altresì, che con delibera 133/2025, pubblicata il 1° aprile 2025, Arera ha disciplinato in modo puntuale le modalità di finanziamento e gestione del bonus sociale Tari, introducendo all'articolo 2, una componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

RITENUTO di approvare la determinazione delle tariffe TARI 2025 come risultanti dal prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale [All.6];

DATO ATTO, pertanto, che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii. nella misura del 5%;
- a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) □□2, □, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- UR3, a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) stabilita in 6 euro/utenza per anno;

RAVVISATA L'OPPORTUNITA':

- di stabilire, per l'anno 2025, il pagamento del tributo con le seguenti scadenze:

1^ rata scadenza 31 ottobre 2025;

2^ rata scadenza 30 novembre 2025;

3^ rata scadenza 15 dicembre 2025;

- di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 31 ottobre 2025;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°79 del 27/04/2023;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 28.12.2024 dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2025/2027 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 28.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 con i relativi allegati;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono stati espressi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO, altresì, che sulla proposta della presente deliberazione è stato presentato, in data 27.06.2025, un emendamento d'ufficio a firma della Responsabile del Servizio Patrimonio, Tributi e Fiscalità Locale, Dott.ssa Tiziana Conte e che tale emendamento (allegato alla presente deliberazione) è stato approvato dal Consiglio Comunale, giusta verbale della seduta consiliare allegato (cfr. pagg. 49-50);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento;

Con n. 14 voti favorevoli (il Sindaco Ricci, Pinto, Vaccaro, Giordano Francesca, Milo Milo, Ragno, Avellis, Mangini, Fiore, Bellavista, Carbone, Gesualdo, Giordano Francesco, Marrone) e con n. 4 voti contrari (Lorusso, Toscano, Putignano, Natilla) su n. 18 componenti il Consiglio presenti e votanti, espressi in forma palese, a mezzo di procedimento elettronico

DELIBERA

- 1) **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) **APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, le tariffe TARI per l'anno 2025 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche secondo quanto riportato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale [All.6];
- 3) **DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii. nella misura del 5%;
 - a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno (cfr. delibera ARERA 386/2023);
 - b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno (cfr. delibera ARERA 386/2023);
 - UR3,a* (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) stabilita in 6 euro/utenza per anno (cfr. deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025);
- 4) **DARE ATTO** che vengono confermate le riduzione/agevolazioni sul tributo TARI di cui ai seguenti articoli del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI):
- art. 25, comma 1 lettere c)-f)-g)-h) -i)-j)-k)-l)-n);
 - art. 26 (Agevolazioni per limiti di reddito);
 - art. 27 comma 1 (Attività stagionali);
- a carico del Bilancio comunale 2025/2027, esercizio 2025, nel limite dello stanziamento previsto di € 465.000,00 sul capitolo: 09031.04.002081 - SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI PREVISTE NEL REGOLAM. COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI);
- 5) **PRECISARE** che, in considerazione delle economie di gestione rifiuti 2022 -2023 accertate in € **179.572,88**, sarà operata in favore dei contribuenti una riduzione TARI 2025 direttamente negli avvisi di pagamento, tenendo conto degli stessi criteri di elaborazione del PEF per le annualità 2022 -2023;
- 6) **APPROVARE** per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, con esclusione delle occupazioni nei mercati, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti c.d. "TARI GIORNALIERA" - anno 2025- determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100% per cento;
- 7) **DEFINIRE**, per l'anno 2025, le seguenti rate e scadenze di versamento:
- 1^ rata scadenza 31 ottobre 2025;
 - 2^ rata scadenza 30 novembre 2025;
 - 3^ rata scadenza 15 dicembre 2025;
- 8) **STABILIRE** che, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 31 ottobre 2025;

- 9) **DARE ATTO** che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite modello F24 o il sistema dei pagamenti elettronici PagoPa;
- 10) **DARE ATTO** che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e la maggiorazione approvata sulle tariffe della c.d. TARI giornaliera approvate con il presente atto deliberativo, secondo l'allegato A), hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
- 11) **INVIARE** telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- 12) **PUBBLICARE** il presente atto nella sezione “Trasparenza Rifiuti” del sito comunale.

Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 14 voti favorevoli (il Sindaco Ricci, Pinto, Vaccaro, Giordano Francesca, Milo Milo, Ragno, Avellis, Mangini, Fiore, Bellavista, Carbone, Gesualdo, Giordano Francesco, Marrone) e con n. 4 voti contrari (Lorusso, Toscano, Putignano, Natilla), su n. 18 componenti il Consiglio presenti e votanti, espressi in forma palese, a mezzo di procedimento elettronico, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente Assemblea Consiliare

avv. Domenico Pinto

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

PEF

13.804.054,00 €

DATI GENERALI	
Costi fissi totali	5.531.501,00
CKn	0,00
Costi variabili totali	8.272.553,00
Riduz. Rd Ud €	0,00
Totale RSU kg	25.885.765,00
Tasso inflaz. Ip	0,00%
Recup. Prod. Xn	0,00%

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Fascia Occupanti	Superficie	N. Utenti
1	544906	5520
2	726836	6572
3	536396	4838
4	460419	4147
5	102016	924
6 o più	29716	269
Totale	2.400.289	22.270

TARIFFE 2025	
Fisso €/mq	Variabile €
1,23	205,71
1,43	238,89
1,55	252,99
1,66	258,79
1,67	266,67
1,61	296,54

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Descrizione categoria	Superficie
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	24.232,00
2	Cinematografi e teatri	768,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	306.771,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4.246,00
5	Stabilimenti balneari	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	17.987,00
7	Alberghi con ristorante	16.420,00
8	Alberghi senza ristorante	4.488,00
9	Case di cura e riposo	4.454,00
10	Ospedale	15.281,00
11	Uffici, agenzi	52.187,00
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	28.041,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	45.103,00
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4.158,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	747,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00
	- idem utenze giornaliere	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	9.540,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	23.581,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15.076,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	23.449,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30.137,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	15.192,00

TARIFFE 2025		
Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale
2,184	3,111	5,295
1,267	2,331	3,598
1,769	3,038	4,807
2,989	4,571	7,560
1,591	2,942	4,532
2,281	2,965	5,246
3,802	6,144	9,946
2,912	5,374	8,286
2,836	5,296	8,133
3,087	5,842	8,929
3,155	5,827	8,981
2,966	5,696	8,662
3,802	5,600	9,402
6,026	7,479	13,505
3,680	4,526	8,206
5,797	8,310	14,107
0,032	0,046	0,077
4,044	6,692	10,737
3,241	4,173	7,414
3,721	4,999	8,719
3,357	4,667	8,024
3,684	4,588	8,272
9,167	8,365	17,532

	- idem utenze giornaliere	0,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	1.704,00
24	Bar, caffè, pasticceria	8.351,00
	- idem utenze giornaliere	0,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15.903,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	981,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3.446,00
28	Ipermercati di generi misti	1.033,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00
	- idem utenze giornaliere	0,00
30	Discoteche, night-club	3.565,00
	Totale superficie	676.841,00

0,050	0,046	0,096
6,875	7,020	13,896
8,196	6,752	14,948
0,011	0,009	0,020
7,290	9,074	16,364
6,606	12,191	18,797
8,240	15,238	23,477
7,361	11,160	18,520
28,809	41,042	69,851
0,158	0,225	0,383
3,306	7,241	10,547